Anno 3. **Torino, Mercoledì 27 Marzo 1850.** ***Numero* 86**

L'OPINIONE

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI
DA PAGARSI ANTICIPATAMENTE

	Trim.	*Sem.*	*Anno*
In Torino, lire nuove	« 12	« 22	« 40
franco di posta nello Stato	« 13	« 24	« 44
franco di posta sino ai confini per l'Estero	« 14 50	« 27	« 50

Per un sol numero si paga centesimi 5 preso in Torino, e 35 per la posta.

ASSOCIAZIONI E DISTRIBUZIONI

In Torino, presso l'ufficio del Giornale, Piazza Castello, num. 21, ed PRINCIPALI LIBRAI.
Nelle Provincie ed all'Estero presso le Direzioni postali.
Le lettere ecc. indirizzarle franche di Posta alla Direzione dell'OPINIONE.
Non si darà corso alle lettere non affrancate
Per gli annunzi centesimi 25 per riga.

I signori associati il cui abbuonamento scade con tutto il 31 del corrente mese sono pregati a volerlo rinnovare onde evitare interruzioni nell'invio del giornale.

TORINO 26 MARZO

RISPOSTA DELL' ABATE FLEURY

ai Vescovi protestanti del Piemonte

(Continuazione, V. il numero di ieri)

VIII. I vescovi, la cui giurisdizione si trovò tanto ristretta dalle invasioni che aveva fatto contro di loro l'autorità del Papa, cercarono di allargarsi coll'usurpare sulla giurisdizione dei giudici laici, al che pervennero per tre modi: per la qualità delle persone, la qualità delle cause e la moltiplicazione dei giudici. Le persone erano i cherici, di cui, come giá si è veduto, si erano ampliati di assai i privilegi col sottrarli intieramente dalla giurisdizione secolare. Di modo che Bonifacio VIII, nella famosa decretale *Clericis laicos*, dice nettamente che i laici non hanno alcuna potestà nè sulle persone, nè sopra i beni ecclesiastici. Questo medesimo privilegio fu esteso ancora coll'aumentare all' infinito il numero dei cherici. Imperocchè dopo che fu disprezzata la savia disposizione del Concilio di Calcedonia contro le ordinazioni senza titolo, i vescovi *fecero* dei cherici finchè ne vollero senza discrezione o misura, e tal fiata pel solo motivo di estendere la loro giurisdizione. Molti non avevano che la tonsura, più altri appena ricevevano gli ordini minori; e come questi sono compatibili col matrimonio, così abbondarono ovunque i cherici ammogliati che non prestavano alla Chiesa nessun servizio, che si occupavano di mercatura e di mestieri anco i più indecenti: al punto che il Concilio di Vienna si tenne obbligato di proibir loro di essere beccai o tavernieri; e qualche tempo prima era stato proibito ai medesimi l'arte del giullare o del buffone. Il privilegio chericale fu esteso alle persone di servizio degli ecclesiastici, ed ai loro così detti famigliari (*e perfino alle loro concubine*), il che dura tuttavia nella Spagna. Computando assieme l'esenzione dei cherici e l'eccessivo loro numero, pochi laici restavano; e dipendeva dal capriccio dei vescovi di sottrarre alla potestà secolare quanti sudditi essi avrebbero voluto.

La protezione caritatevole che i vescovi dei primi secoli porgevano alle vedove, agli orfani e ad altre persone deboli, servì di pretesto per rivendicare tutte le loro cause, abbenchè quelle persone non fossero sprovviste nè di beni, nè di potere, come, a modo di esempio, regine vedove o re in età minore. Questo preteso diritto fu esteso sui pellegrini, e quindi anco sopra i crociati, i beni dei quali furono posti sotto la protezione della Santa Sede. Perfino i leprosi furono addetti alla giurisdizione della Chiesa, siccome quelli che per di lei autoritá erano stati separati dagli altri uomini. Ecco il tanto che concerne le persone.

Quanto alle cause, esse ancora furono un mezzo per dilatare la giurisdizione ecclesiastica sui laici medesimi, i quali non facevano che una debole opposizione; come si scorge dalle leggi di Alfonso, re di Castiglia, composte verso la metá del secolo XIII, nelle quali egli attribuisce al giudice ecclesiastico materie che avrebbe dovuto rivendicare, come lo stato delle persone, il patronato, l'usura, l'adulterio e il sacrilegio. Più savio fu San Luigi, re di Francia; imperocchè nelle leggi che pubblicò nello stesso tempo, sotto il nome di *Stabilimenti*, non tratta che di materie profane, in modo da non dare agli ecclesiastici alcun motivo di querele, senza tuttavolta autorizzare le loro usurpazioni.

Ora la qualità delle cause gliene fornì diversi pretesti, come il giuramento apposto alla maggior parte dei contratti e la sua connessione colle materie spirituali. Nello stesso modo, in occasione del sacramento del matrimonio, gli ecclesiastici prendevano cognizione della dote e controdote e di altre convenzioni matrimoniali; dell'adulterio, dello stato dei figliuoli per giudicare se erano o non erano legittimi. E supponendosi non potervi essere testamenti senza legati pii (*l'ingordigia dei preti statuì anche questo, che nissun testamento fosse valido se mancava un legato a favore della Chiesa*), così molti Concilii, tra cui quello di Avignone del 1282, e quello di Bourg del 1286, statuirono che i testamenti si dovessero fare alla presenza del curato, e che il vescovo si facesse render conto della loro esecuzione. La cognizione dei testamenti traeva necessariamente anco i sigilli apposti sulle robe e gl'inventari delle medesime.

Un altro pretesto per estendere la giurisdizione sopra i laici furono i delitti ecclesiastici, ossia quelli che attaccano direttamente la religione, come l'eresia e lo scisma; o che non erano delitti in faccia alla legge civile, come l'usura e il concubinato. Gli ecclesiastici pretesero che queste azioni fossero di loro competenza, salvo ai giudici di prestar loro il braccio per la captura dei colpevoli e l'esecuzione delle sentenze, con facoltà di aggiungere alle pene spirituali anco le temporali.

E siccome, seguendo le nuove massime, il delitto di eresia traeva seco anche la perdita dei beni, diritti, signorie, non esclusi i principi sovrani, così gli ecclesiastici se ne servirono sempre per accusare coloro che volevano perdere, come avvenne all'imperatore Federico II, a Manfredi re di Napoli, ed a tanti altri. I pretesti non mancavano mai. Imperocchè dopo di aver scomunicato un principe e di avere posto sotto l'interdetto i suoi stati, se egli non teneva alcun conto delle censure, come accadeva il più delle volte, allora lo accusavano di non credere nella potestà delle chiavi e lo trattavano da eretico. Trattavano allo stesso modo ogni altro individuo, il quale essendo scomunicato passasse un anno senza farsi assolvere.

IX. Un altro gran mezzo per estendere la giurisdizione ecclesiastica fu la moltiplicazione dei giudici; stantechè, in generale, quanti più sono i giudici e gli ufficiali di giustizia, tanto maggiore è il numero dei processi. I vescovi delle grandi diocesi stabilivano ufficiali in diversi luoghi, oltre a quelli che tenevano nella città episcopale; altri ne avevano gli arcidiaconi, come anco i capitoli esenti con giurisdizione e territorio. Tutti cotesti ufficiali o avevano o potevano avere i loro vicegerenti, per siedere in loro vece in caso di malattia o di altri impedimenti. Si noti che tutti cotesti non erano che giudici ordinari; perchè ve n'erano di straordinari col titolo di delegati e sotto delegati, o di commissari o simili. Ora come trovare tanto numero di giudici che fossero capaci ad adempiere il loro ufficio, senza nulla dire degli altri subalterni ministri della giustizia?

X. È nemmeno da supporre che costoro fossero disinteressati; al contrario è evidente che l'interesse era il principale motivo che induceva il clero ad assumersi questa occupazione, già per se medesima così poco gradevole: ed era piuttosto un miracolo, se, come Sant'Ivone, lo facevano per carità.

Finchè i vescovi e i cherici cercarono principalmente la gloria di Dio e la salute delle anime, come fu nei primi cinque o sei secoli, pregare, istruire il popolo, sollevare i poveri furono per loro occupazioni bastevoli: a male in cuore e col solo scopo di riconciliare le parti, s'incaricavano di arbitramenti. Ma dopo che vollero dominare sui laici ed ammassare ricchezze, credettero che uno dei migliori mezzi, era quello d'impadronirsi di tutti i loro affari al che l'ignoranza dei laici ne forniva l'occasione. I più non sapevano nemmanco leggere; e perfino i grandi signori si tenevano dei cherici in qualitá di loro segretari o ricevitori o cassieri, ed erano essi che tenevano i conti delle loro rendite. I cherici erano cancellieri, notai, avvocati, procuratori, in una parola esercitavano essi tutte le professioni, in cui fa d'uopo saper scrivere, onde anco al presente si mantiene l'uso in Francia di dare il nome di cherici ai giovani praticanti.

Di questa maniera gli ecclesiastici si allontanarono a poco a poco dallo spirito della loro professione. Essi dimenticarono il precetto dell'Apostolo, là ove dice che chi si è impegnato nel servizio di Dio, non deve impacciarsi di faccende temporali; che anzi non solo se ne impacciarono, ma vi si affogarono fino a rimanerne oppressi. Lungi dallo scorgere i loro traviamenti (*la capite, o vescovi protestanti?*) se ne facevano gloria; e mostravansi assai più gelosi di cotesta esagerata giurisdizione che non dei veri diritti della chiesa; e tosto che qualche principe (*o qualche ministro tagliato alla Siccardi*) si sforzava di mettere un termine alle loro usurpazioni, essi gridavano e sclamavano che si voleva ridurli in servitù. Questi loro clamori formano il solito argomento dei concilii dei secoli XIII o XIV (*come lo formano adesso dei vescovi protestanti del Piemonte e dei preti di Roma che parteggiano per la chiesa russo-scismatica*). Dagli abusi che si vedono a volta a volta condannati da quei concili, si può arguire a quale eccesso avessero spinte le cavillazioni, al punto d'impedire che le parti si accomodassero, onde non mancare di pratiche. Ben altro era il contegno dei vescovi nei primi secoli, i quali all'incontro si affaticavano per impedire ai fedeli di litigare. Pareva perfino che la giurisdizione fosse convertita in un oggetto di traffico, che la religione autorizzasse un tanto sordido interesse, e che Gesù Cristo fosse venuto ad insegnare agli uomini nuovi stratagemmi per guadagnare e per arricchirsi; egli che coi suoi discorsi e col suo esempio aveva tanto raccomandato l'amore della povertà!

Oltre ai pretesti speciali per estendere la giurisdizione ecclesiastica, ne fu trovato uno generale, che traeva la sua ragione dal peccato. La chiesa, dicevano, in virtù della potestá delle chiavi, ha diritto di prender cognizione di tutto ciò che è peccato, per sapere se deve legare o sciogliere il peccatore. Ora in ogni contestazione sopra un qualunque interesse temporale, una delle parti sostiene una pretesa ingiusta, e talfiata la sostengono tutte due. Questa ingiustizia è un peccato, dunque ella è di competenza del tribunale ecclesiastico. Posta questa massima, il vescovo divenne giudice di tutti i processi della sua diocesi, e il papa di tutte le guerre fra i sovrani: o in altri termini, il papa divenne il solo sovrano nel mondo.

Ma è facile di confutare questo sofisma. La chiesa è giudice di ogni peccato nel foro interiore quantunque volte il peccatore se ne accusi; od anco nel foro esteriore, quando il delitto sia publico e scandaloso: ma il suo giudizio si limita o ad imporre una penitenza salutare, o a rescindere il colpevole dalla società dei fedeli, senza niuna conseguenza pel temporale.

XI. Ma ciò che gli ecclesiastici ebbero principalmente di mira collo estendere smisuratamente la loro giurisdizione, erano gli effetti temporali. I giudici e i ministri della giustizia cercavano di lucrare colle spese di procedura e colle multe, senza di che pel consueto non davasi l'assoluzione dalle censure: e siccome queste pene spirituali erano per sè (*ed anco per l'abuso che se ne faceva*) poco temute, il più delle volte vi vi aggiungevano pene temporali. Da qui ebbe origine la minaccia che divenne stile nelle bolle dei papi « altrimenti noi perseguiremo spiritualmente « e temporalmente »; e la rimostranza dei vescovi di Francia a san Luigi, ch'egli lasciava perdere la religione se non confiscava i beni di quelli che disprezzavano le scomuniche. Il santo re ricusò di farlo senza cognizione di causa; ma molti concili di quel tempo ordinano ai giudici secolari, sotto pena di sco-

munica, di confiscare i beni di quelli che per un anno intiero rimanessero scomunicati e non si curassero di farsi assolvere. Ma se i giudici medesimi disprezzavano le censure, io non vedo ciò che la chiesa potesse far loro.

Dalla stessa massima derivarono le clausole aggiunte alle censure da certi concili e da molte bolle: « confisca dei feudi dipendenti dalla chiesa; incapacità « di esercitare alcun ufficio publico, ai loro figliuoli « di poter possedere benefizi; nullità degli atti che « farebbero in qualità di persona publica; nota d'in- « famia, confisca de'beni; proibizione di vendere o « di comperare dagli scomunicati: » ed altre cose simili che si leggono in alcune bolle contro i veneziani, i fiorentini od altre republiche. *(Fleury ha dimenticato il meglio; cioè la facoltà fatta a chichessia d'impadronirsi dei loro banchi e magazzeni e delle loro robe: ecco il comunismo predicato di papi; ordine di arrestare gli scomunicati, ammazzarli o di venderli come schiavi. E questi delirii non furono soltanto contro le republiche, ma anche contro le monarchie; veggasi per esempio la bolla di Paolo IV contro Elisabetta regina d'Inghilterra e quella di Sisto V contro Enrico III ed Enrico IV di Francia).* Era facile di scrivere tali sentenze e publicarle in corte di Roma. La difficoltà consisteva nello eseguirle; e l'inesecuzione rendeva spregevole l'autorità da cui erano emanate.

XII. Le usurpazioni degli ecclesiastici sulla giurisdizione secolare, stimolarono i giudici laici ad usurpare anch'essi, come lo dimostrano le frequenti querele de'concili del XIII e XIV secolo. L'animosità divenne tale, che degenerò in guerra aperta: il che ha fatto dire a Bonifacio VIII al principio della sua bolla *clericis laicos* che i laici nodrivano contro il clero una nemicizia antica. Pure questa antichità non saliva più alto di due secoli, avendo incominciato verso i tempi di Arnaldo da Brescia. Ma salendo più oltre fino ai cinque o sei primi secoli della chiesa si sarebbe trovata una unione edificante tra clero e popolo. È vero che Gesù Cristo disse, essero lui venuto ad eccitare la guerra; ma intendeva fra i suoi discepoli e gli infedeli, e non tra gli stessi suoi discepoli. In quella guerra tutta la violenza resta agli infedeli, ma i cristiani soffrono senza oppor resistenza. Tale doveva essere il procedere degli ecclesiastici; a debito dei quali stava l'iniziativa per ristabilire quella unione che Gesù Cristo ha tanto raccomandata, e data per segno di coloro che sarebbero veri suoi discepoli. Stava a debito dei vescovi di attirarsi il rispetto e la venerazione dei popoli (*non coll'essere ghiottoni, lussuriosi, petulanti, idioti, superbi*) ma colla santità della loro vita, collo zelo per la salute delle loro pecorelle (*che mal si addattano ad essere pecore*), colla diligenza nello istruirle, procurar loro ogni sorta di beni spirituali e temporali, e in fine colla dolcezza, la pazienza, e tutte le altre virtù.

Invece essi prendevano una via al tutto opposta, (*quella stessa falsa via che battono anche adesso*). Essi erano tutto fierezza, alterigia, querele acerbe, rimproveri mordaci, minaccie, procedure giudiciarie, scomuniche ed altre censure: tutti mezzi non atti ad estinguere, ma accendere maggiormente il fuoco. A tal che i laici irritati di più in più venivano alle vie di fatto ed alle aperte violenze. Pigliavano i cherici, gli battevano, gl'imprigionavano ed anche gli ammazzavano: contro i quali disordini (*suscitati dalle esorbitanti ed ingiuste pretensioni del clero*) quale rimedio aveva il clero, tranne le sue censure disprezzate tante volte? Ecco i funesti effetti di quella scissione cagionata principalmente dalla estensione eccessiva della giurisdizione ecclesiastica.

(*Domani il fine*)

CAMERA DEI DEPUTATI

Una dolorosa fatalità fece cadere in questi dì che ricordano la catastrofe di Novara, la discussione di quella legge che tenderebbe appunto a sminuire gli effetti dei danni moltissimi cagionati nel Novarese e nella Lomellina in quelle funeste giornate. Per quanto il pensiero dell'avvenire ci renda forti a tollerare siffatte rimembranze di sventura e di vergogna, per quanto desideriamo che siano anche riandate frequentemente dal nostro popolo, pur confessiamo che e ieri ed oggi uscimmo della Camera coll'animo gravemente contristato dal dibattimento che vi seguiva. In parte però questo vogliamo anche attribuire alla forma con che venne presentata una tal legge, al modo con che venne dal Ministero e dalla Commissione sostenuta.

Noi abbiamo benissimo ferma opinione che i danni provenienti dalla guerra non importino un diritto di risarcimento, perchè vogliono essere sempre contemplati fra i casi di forza maggiore; ma crediamo pure che quando essi vengano, non dal nemico guerreggiante, non da una fazione qualunque guerresca, ma si da un fatto d'indisciplinatezza delle truppe nostre, come quelli che cadono sotto la responsabilità del Governo, vogliono avere un equo compenso.

Stabilito questo principio, a noi sembrava che si avessero a riconoscere positivamente gli effetti delle vituperevoli scorrerie fatte da taluni dei nostri corpi militari in quelle estreme contingenze, si avessero a sceverare da ogni danno che il battagliare e l'invasione straniera avessero arrecate, e fossero a risarcirsi in modo proporzionato. E tale veramente credevamo fosse l'opinione del Governo, dacchè l'exministro Pinelli, il quale tutti gli elementi apparecchiava per comporre una tal legge, appena due giorni dopo che avea deposto il portafoglio, così si esprimeva alla Camera su tal riguardo: « . . . . . . s'intende che quando si parla di riparo di danni, non « può riferirsi certamente se non a quelli occasionati « dalle nostre truppe, in quanto che lo Stato ha un' « *obbligazione* di riparare a quei danni che per « parte dei suoi agenti stessi fossero fatti ».

Ma così non la intese il suo successore, il quale non volle ammettere nei danneggiati dalle nostre milizie diritto alcuno a risarcimento, nè nel Governo alcun obbligo inverso di loro. Ei si restrinse a chiedere al Parlamento un credito straordinario di L. 300[m]. da distribuirsi *in favore dei danneggiati dalla guerra del mese di marzo ultimo scorso.* Con ciò, oltrechè confuse ogni maniera di danni, non vide che ledeva ad un principio politico, cui ogni governo piemontese un cotal poco previdente vorrà sempre sostenere. Di più la sua proposta non poggiando sovra una base fissa, non istabiliva pure alcuna norma per la distribuzione della somma richiesta.

La Commissione volle rimediare all'opera ministeriale, immutando radicalmente il progetto, e ne compiette un'altra più sconsigliata. Di un sistema di compenso ne fece uno di elemosina. Confuse pur essa ogni sorta di danni che siano stati cagionati in quelle circostanze, e si restrinse a tener conto di quelli fatti ai Lomellini e Novaresi di ristretta fortuna per dar loro una sovvenzione.

Forse andarono tropp'oltre quegli oppositori della legge che, volendo ammettere il principio di solidarietà in tutta la sua ampiezza, richiedevano un risarcimento per *tutti* i danni prodotti dalla guerra indistintamente. Con ciò non fecero che fornire al Ministero un'argomento che per taluni della destra vale per mille, quello di gridare al socialismo, alla sovversione del diritto di proprietà. È una stoltissima ragione, di cui credevamo doverne attribuire tutto il merito al signor Galvagno, ma non senza stupore la veggiamo oggi prodotta nelle colonne del giornale che è organo della destra. Dio buono! il socialismo compenetrare nella nostra Camera! Ci vuole proprio un'ingenuità battesimale od una mala fede ben insigne per poterlo sospettare.

Il punto vitale della questione adunque era quello di far ammettere il principio di diritto che possano avere ad un compenso quelli che ricevettero alcun nocumento dalle nostre truppe, sceverando ogni altra specie di danni che siano provenuti dalla guerra. Sgraziatamente gli opponenti, o troppo avanzati nello svolgimento del principio di solidarietà o troppo perduti in sentimentalità, non v'insistettero quanto occorreva, i membri della Commissione lo scansarono sempre con una pertinacia mirabile: ed i quattro primi articoli furono accettati, come da questa venivano proposti.

Un'altra circostanza, non rilevante, se vuolsi, per sè stessa ne fece increscere questa discussione, ed è vedere Palluel al seggio presidenziale. L'altro ieri esso era a capo della deputazione che assisteva alla Messa funebre pei morti di Novara; oggi dirigeva i dibattimenti pei compensi a darsi ai danneggiati di quella sciaguratissima guerra. Egli, l'antesignano di quel partito che tacciò sempre di stolto sogno il più generoso nostro pensiero; egli il patrocinatore della fazione clericale, e ieri l'altro ed oggi a quel posto di Presidente ne parve invero il simbolo vivente della nostra sconfitta.

La causa per cui Pinelli cedeva oggi il banco presidenziale, fu per recarsi a capo della deputazione della Camera a felicitare il Re ed il Duca di Genova del matrimonio che questi sta per contrarre. Ei ne ritornava con una risposta del Sovrano che intendevamo non senza il più vivo compiacimento.

Vittorio Emanuele mandò a *ringraziare* la Camera elettiva del possente concorso dato al suo governo, *specialmente nelle ultime contigenze.*

STATI ESTERI

FRANCIA

PARIGI, 23 *marzo.* L'assamblea incominciò ieri la discussione generale del bilancio. Il sig. Pelletier ne tolse argomneto per isvolgere la sua teorica sociale, in un lungo discorso, ove mischiò il vero al falso, l'opportuno all'assurdo, e dopo avere esposta la condizione deplorabile nella quale si trova la proprietà fondiaria, schiacciata sotto il duplice peso dell'imposta e del debito ipotecario, sostenne l'assurda tesi che i tre quarti almeno delle spese del bilancio sono affatto inutili.

Nella tornata d'oggi il sig. Mortimer Zernau rispose al signor Pelletier, combattendo violentemente il socialismo e dimostrando che tutto va egregiamente in questo mondo, che il governo è buon massaio e che i malcontenti sono una razza di uomini che non sa quel che si voglia.

L'assemblea rigettò ieri la domanda del procuratore generale di Parigi di essere autorizzato a procedere contro Michele de Bourges a cagione dei discorsi da lui pronunciati nelle riunioni elettorali socialistiche.

I fogli socialisti pubblicano l'annunzio di una sottoscrizione organizzata dai membri del comitato democratico centrale a profitto degli istitutori destituiti per ragioni politiche. Sono sottoscritti all'annunzio Carnot, Goudchaux, Girardin, Edgar Quinet, Perré, direttore del *Siècle*, Pascal Duprat, ed altri rappresentanti e redattori dei fogli democratici.

I rappresentanti si congregareno oggi negli uffizi per nominare le commissioni incaricate di esaminare i progetti di legge sulla stampa e le riunioni elettorali. La maggiorità della Commissione che dee esaminare la legge sulla stampa, le è favorevole. I commissari per l'altra legge non sono ancor nominati tutti.

I giornali che ieri tacquero intorno a quelle leggi, oggi rompono il silenzio, per biasimarle energicamente e principalmente quella per la cauzione e pel bollo dei giornali. La *Patrie* la chiama legge compressiva, tirannica ed equivalente ad una legge repressiva e tendente ad abolire il giornalismo. La *Liberté* osserva che mentre in Inghilterra si pensa ad abolire il diritto di bollo imposto ai giornali, in Francia si pensa a ristabilirlo. L'*Assemblée Nationale* che ieri ammirava il coraggio del ministro Rouher, oggi si riunisce agli altri giornali della maggioranza per biasimarlo. I giornali legittimisti continuano la loro guerra più violenta che mai.

La *Gazette de France* chiama quella legge una flagrante violazione della Costituzione.

I fondi pubblici diminuirono di nuovo. Il 5 per 100 di 40 cent. ed il 3 per 100 di 35 cent.

PRUSSIA

BERLINO, 20 *marzo.* Il ministro Manteuffel, come aveva promesso, partì ieri per Erfurt: il signor di Pattkammer rimane incaricato del dipartimento degli interni durante la sua assenza. La nuova legge che deve regolare i club ed il diritto di riunione sarà pubblicata il 20 di questo mese. Il governo prussiano mandò il presidente Spirgel a prendere possesso formale dei principati di Hohenzollern.

Alcuni giorni sono il governo ricevette la nota collettiva dei tre regni uniti con cui viene officialmente annunciato al gabinetto di Berlino il protocollo finale di Monaco, risguardante il progetto di una costituzione per la Germania meridionale. Dicesi che il governo voglia rispondervi prontamente.

Il trattato di Monaco era destinato ad impedire la riunione del parlamento di Erfurt. Ora che esso giunge troppo tardi alcuni si lusingano che l'Austria abbia a fare un *casus belli* dell'apertura di quest'assemblea; altri attribuiscano al gabinetto di Berlino delle intenzioni di accondiscendenza verso il governo austriaco consistenti nel prorogare la dieta di Erfurt tosto che sarà aperta, rendendola così illusoria: aggiungono finalmente che la Russia la quale prende parte agli affari della Germania più di quello che non si creda, cercherà di indurre il governo di Berlino a sifatto partito onde impedire la diffusione dei principi democratici.

È arduo dire quale sarà in tali circostanze la politica della Prussia. I disegni da essa concepiti non sono della natura di quelli che si annunciano altamente e molto tempo prima. A quanto pare il gabinetto di Berlino tende a modificare i trattati del 1815 a suo vantaggio, a procacciarsi un accrescimento di territorio. Per giungere a ciò deve evitare tutto ciò che può dar di cozzo alla pubblica opinione o aver aria di una debolezza a fronte del partito retrogrado rappresentato dall'Austria. Noi crediamo pertanto che non essendosi lasciata smovere nè dagli uffici nè dalle minaccie di questa potenza vorrà cedervi tutto ad un tratto.

Non si hanno ancora notizie dell'apertura del parlamento di Erfurt, ma l'atto solenne doveva aver luogo nella mattina del 20. Il presidente del consiglio di amministrazione doveva dare lettura del messaggio e far conoscere le proposizioni sottommesse alla dieta. La Prussia esprimerà chiaramente in questo incontro le proprie intenzioni? Per le cagioni sopra annunciate, crediamo che no.

La riunione del parlamento non indusse il governo ad aumentare la forza della guarnigione di Erfurt. Essa si compone ora di 4000 uomini. Buon numero di truppe verranno però concentrate nei dintorni della città.

PRINCIPATI DANUBIANI.

Le ultime notizie di Bukarest dell'8 marzo parlano di movimenti delle truppe russe come se tendessero a ritirarsi dalla Valacchia si concentrano sopra Krajova: e da questa città una parte marcia non per la strada postale ma per una via di fianco, ed una altra parte, cioè alcuni reggimenti d'infanteria e di cavalleria costeggiano la sinistra del Danubio verso Brailu e di là verso Raksciani. La marcia prosiegue senza interruzione. Una

gran parte delle truppe toccherà Bukarest: a quanto ammontino in tutto quelle che stanziano nei principati, s'ignora. Nissuno però crede finora sul serio che i Russi si ritirano di là del Pruth.

STATI ITALIANI

NAPOLI E SICILIA

La maggior parte della squadra francese, reduce dal Levante, ha gettato le ancore nella rada di Napoli il 20. Il 17 vi diede pure fondo la fregata americana *Cumberland*, proveniente da Messina.

— La Consulta di Sicilia instituita in Palermo con l'atto Sovrano del 27 settembre 1849 si costituiva nelle sue ordinarie riunioni il dì 28 di febbraio ultimo.

STATI ROMANI

ROMA, 21 *marzo*. Oggi il Commendatore Schnitzer-Meerau, Consigliere di legazione Austriaco ha fatto solennemente rialzare sul palazzo di Venezia l'imperiale stemma. Assistettero a tale funzione monsignor Santucci, Sostituto alla Segreteria di Stato, Mons. Savelli, Ministro dell'Interno e della Polizia, Monsignor Roberti Uditore della R. C. A. e Pro-presidente di Roma e Comarca, il Ministro della Guerra Kalbermatten, i quali erano tutti accompagnati dai principali ufficiali del loro Ministero. Erano pure presenti i Membri della Commissione Provvisoria Municipale, ed alcuni individui, cui il giornale ufficiale non nomina, appartenenti alle Legazioni estere. Facevano gli onori militari due battaglioni di truppa Pontificia. Non era presente alcuna autorità francese.

— L'*Osservatore Romano* dice che quando, dopo il Concistoro del 5, il Cardinal Antonelli annunziò al Corpo diplomatico la risoluzione presa pel ritorno del Papa, gli ambasciatori di Francia e di Spagna applaudirono senza riserva; *non così quegli d'Austria e di Napoli che fecero alcune riserve pel caso di eventi previsti.*

— È incominciata la guerra agli abiti, agli ornamenti della persona, ai cappelli, ai bastoni, alle catene d'orologio, alle barbe. Una circolare del Ministro dell'interno (Savelli) parlando delle barbe dice, che ricordano tempi e uomini di cui si dee spegner tutto, anche la memoria. Gli sbirri di Galanti, di Squaglia, di Aleggiani perseguitando tutti gli arnesi che paiono loro sentire di liberale, mirano soprattutto alle catene d'acciaio, perchè insieme alla catena involano l'orologio senza obbligo di restituzione. Ieri, di buon mattino, fermarono in piazza Colonna un giovane che portava cappello italiano, glielo strapparono di testa, lo calpestarono co' piedi, e poi menarono il giovine in carcere senza niente in capo.....

TOSCANA

Il *Nazionale* e lo *Statuto* il 23 uscirono listati in nero in segno di lutto per l'anniversario della giornata di Novara.

Alle ore 11 della mattina il popolo in folla si recava nel tempio di Santa Trinità ad assistere al Santo Sacrifizio della Messa, in commemorazione dei morti a Novara combattendo per l'Italia.

La Messa è terminata colle preci dei defunti, a cui il popolo adunato rispondeva con mesto e dignitoso raccoglimento.

Un simile pietoso pensiero conduceva anche nel Tempio di Santa Croce non minor numero di fedeli ad assistere con pari intenzione al sacro rito.

INTERNO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Le tribune pubbliche erano oggi gremite di spettatori, i quali forse speravano di assistere alla discussione della legge per l'abolizione del foro ecclesiastico. Ma invece della discussione udirono la menzione di parecchie petizioni di arcivescovi, vescovi, preti e frati, e di pochi abitanti di villaggi piuttosto oscuri e quasi ignoti, i quali si raccomandavano al Senato perchè si risparmiasse al Piemonte il disonore di una legge che è in vigore in tutti i paesi civili, e che anche qui dovrebbe essere stata introdotta prima d'ora. Altre petizioni invece, e non anonime nè senza data, come tre delle precedenti, pregavano il Senato di voler adottare quella legge, che soddisfa ai voti di tutti i buoni cittadini. Qual effetto abbiano prodotto le petizioni vescovili è facile immaginare. Gli spettatori risero, ed i Senatori tacquero.

Dopo la relazione delle petizioni il Senato prese ad esaminare la legge concernente la verificazione dei pesi e misure, la quale venne adottata all'unanimità di 44 suffragi meno uno.

CAMERA DEI DEPUTATI

TORNATA 25 MARZO. — *Presidente il cav.* PINELLI

(*Continuazione e fine: vedi il n. di ieri*)

Il dep. *Mellana* combatte i principii emessi dal preopinante, osservando anzi tutto che il Parlamento Nazionale, il quale sinora non votò una legge di economia, non deve farle in questa circostanza; afferma, non potersi citare la storia riguardo alle indennità pei danni della guerra, non potersi le guerre del dispotismo, veri flagelli scagliati da' Principi sulle nazioni, paragonare alla guerra nostra che fu e sarà sempre guerra santa; ricorda come nelle nostre leggi sia stabilito che chi promuove sommosse è tenuto a risarcirne i danni; non ammette l'indennità per assenza di figli dalla loro famiglia, perchè dice essere questo un danno comune a tutta la nazione; ma quando una sola provincia ebbe a soffrire danno in vantaggio di tutto lo Stato, non poter questo stabilire che la tale o tale altra provincia abbia a sopportare sola questi maggiori danni. Ricordando l'articolo dello Statuto pel quale è stabilito che gli oneri dello Stato devono essere equamente ripartiti in proporzione degli averi, dice, non poter ammettere il principio del preopinante che si debbano indennità alle sole famiglie poco agiate; tale proposta dice potere vieppiù allontanare dalla causa nazionale i ricchi proprietari, i quali hanno in mano i mezzi di sollevare le masse; egli afferma, essere anche nell'interesse dello Stato di indennizzare in tutta la loro integrità i danneggiati dalla guerra.

Riguardo al principio emesso dal preopinante che il Governo non deve risarcire i danni recati dagli individui, egli afferma che tali danni devono considerarsi come cagionati dal Governo stesso, chè doveva provvedere alla disciplina dell'esercito; egli osserva, che i padroni sono tenuti a risarcire i danni recati dai loro servi e fin dai loro animali domestici, e conchiude, asserendo che quelli recati da parte dell'esercito debbono essere risarciti i primi e con generosità, affinchè possa più facilmente dimenticarsi questa dolorosa pagina della nostra storia.

Il *Relatore* dice che se maggiori danni provennero alle provincie di Lomellina e di Novara per la guerra, altrettanta ne sarebbe stata la gloria se la lotta avesse ottenuto un diverso risultato.

Il dep. *Josti* dice che, se come Lomellino, e come danneggiato egli stesso, avesse riclami a fare, sarebbero perchè gli venne tolta l'occasione di sagrificare quanto gli rimane alla causa italiana; ma egli osserva, trattarsi ora un punto di giustizia; egli afferma nulla provarsi in tale quistione colle citazioni fatte della storia; che se in altre consimili circostanze non fu data indennità ai danneggiati, fu ingiustizia; egli afferma, dover essere ripartibili sulla massa i danni sofferti dai pochi per una causa a tutti comune; e in questa parte egli dice trovare ragionevole il socialismo.

Afferma, dovere appunto la società essere costituita affinchè, secondo i principii del Vangelo, col superfluo degli uni si supplisca a quel che manca agli altri; augurando che tale principio di giustizia sociale possa essere un giorno applicato in modo assoluto per quanto riguarda ai risarcimenti dei danni recati dalla guerra, spera che il Parlamento nazionale vorrà inaugurarlo in questa speciale circostanza sia per l'indole della guerra, che si è combattuta, come pei fini politici che ancora ci devono governare. La nostra, egli dice, fu guerra di tutti, e tutti dobbiamo sostenerne il peso; perciò la nazione intera deve risarcire i danni che ne furono cagionati.

Egli osserva che se si vuole rendere impossibile ogni guerra di indipendenza nell'avvenire, non si ha altro a fare che negare ogni indennità pei danni cagionati da quella passata; che se invece si vuole mantenere la possibilità di ripigliare a miglior occasione le armi, è d'uopo far conoscere che la nazione intera è solidaria dei danni che sono accagionati dalla guerra, e pronta a concorrere per risarcirli; dice, non essere giusto che mentre molti soffrono pel fatto delle passate campagne, siano lasciati tranquillamente godere quelli che hanno speculato sulle comuni sventure; ripresentandosi il momento di fare un nuovo appello alla nazione, egli domanda, come vi risponderanno le popolazioni le quali si videro abbandonate quando avevano diritto ai soccorsi dell'intera nazione?

La gloria del sacrifizio fatto per la patria al quale accennava il preopinante dice essere bensì il solo compenso delle provincie che più hanno sofferto; ma dice sentirsi pure l'ingiustizia che altre non abbiano a prender parte ai loro patimenti; egli ricorda come, deputato della Lomellina, dichiarasse a Carlo Alberto, che quando fosse necessario pel felice esito della guerra italiana fare della Lomellina un deserto, essa avrebbe fatto sagrificio di sè sull'altare della patria; dice che, la Lomellina, nominandolo ancora a suo deputato in tempi difficilissimi, ha confermata la sua dichiarazione, ma osserva che quello che ora duole alle popolazioni di quella provincia, si è il vedersi sagrificate esse sole per il bene del resto del paese.

Dice essere stato nei passati giorni nella Lomellina, e aver riconosciuto coi suoi occhi quanto infelice ne sia lo Stato; osserva, per le requisizioni militari non essere danneggiati particolarmente i ricchi i quali hanno affittati i loro beni, ma sì le famiglie dei lavoranti e degli agricoltori; egli lascia considerare alla Camera quanto tale vista dovesse essergli dolorosa, trattandosi di una provincia che fu generosissima nel concorrere alle spese della guerra, e che spontaneamente diede più di 300m. franchi alla causa nazionale, che ebbe a soffrire il continuo passaggio di corpi di truppe e di emigrati.

Egli afferma che mentre la Lomellina ora insiste per essere indennizzata dei danni sofferti è disposta a restituire volontieri quello che ora domanda se si avesse a ricominciare la lotta; e dice che, ottenendo ora i mezzi di rifondere i loro capitali, quelle popolazioni non ritireranno mai la mano quando sia loro chiesto il più generoso loro concorso per la causa nazionale.

Il *Presidente* mette ai voti la chiusura della discussione generale.

Il dep. *Moja* domanda la parola contro la chiusura; egli osserva, importantissima essere la quistione, trattarsi di un principio non ancora scritto nei codici delle altre nazioni, e che potrebbe essere onorevolmente scritto nel nostro; perciò egli insiste perchè la discussione sia rimandata al domani.

La Camera aderisce a tale domanda, e l'adunanza è sciolta alle ore cinque.

TORNATA 26 MARZO — Presidente il cav. PINELLI.

Ha principio la seduta ad un'ora colla lettura del processo verbale della tornata di ieri e del solito sunto di petizioni.

Dopo l'approvazione del verbale, il dep. Bertolini domanda l'urgenza per la petizione 2429 che ha tratto al gravame imposto a tutti i teatri a favore del teatro regio.

L'urgenza è decretata.

L'ordine del giorno porta:

Continuazione della discussione sul progetto di legge per l'indennità ai danneggiati nell'ultima guerra.

Il dep. *Moja*. La Commissione ci dice essersi occupata della quistione di diritto e non averlo potuto riconoscere nei danneggiati; a me pare che lo si debba riconoscere, giacchè i danni derivati dalla guerra si devono intendere derivati da un fatto spontaneo del governo. Propongo dunque un nuovo progetto del seguente tenore.

Art. 1. È aperto al Ministro dell'Interno sul Bilancio del 1849 un credito di 2 milioni di lire per risarcire i danni sofferti dagli abitanti delle provincie di Novara e Lomellina in occasione della guerra del mese di marzo 1849.

Art. 2. Il riparto tra i danneggiati verrà fatto sulla base dei danni accertati dalle Commissioni istituite in quelle due provincie, esclusi però i danni per derubamenti di denari.

Art. 3. I danneggiati che non abbiano un patrimonio di lire 10[m]. od una rendita di lire 4[m]. per causa del loro commercio o della loro professione, e quelli il cui risarcimento non giungerebbe a lire 200 saranno risarciti in denaro.

Gli altri danneggiati saranno risarciti con cedole del debito pubblico creato colla legge 1 febbraio 1850 in ragione di cinque lire di rendita per ogni cento lire di danni accertati.

Art. 4. Per accertare quali siano i danneggiati che dovranno essere risarciti in denaro verrà creata dal Governo un'apposita Commissione.

Essa avviserà ai mezzi più opportuni per accertare lo stato di fortuna dei danneggiati per gli effetti contemplati nell'art. 3, e provvederà per l'immediato integrale risarcimento dei più bisognosi.

Il mio progetto sancisce il principio della solidarietà, del risarcimento integrale; ed infatti non è giusto che alcune provincie sopportino sole tutto il danno di una guerra nazionale; anzitutto si tratta sapere se la Camera voglia riconoscere tale principio, epperciò propongo la seguente deliberazione: « Ritenuto che i danni sofferti dagli abitanti delle provincie di Novara e Lomellina per cagione della guerra del marzo 1849 debbano essere integralmente risarciti, la Camera rimanda alla Commissione questo progetto cogli emendamenti che venissero presentati. » — Quando questa deliberazione non fosse accettata proporrei allora il progetto stesso come emendamento.

Il dep. *Cagnardi* dice inattuabile la legge nel suo secondo articolo, perchè se molti e dei più danneggiati ora ritraggono di nuovo dalla loro industria più di 2m. lire, la ravviarono però con capitali presi a mutuo.

Il dep. *Fagnani* insta sulla necessità di riconoscere il principio della solidarietà trattandosi di causa nazionale, e propone il seguente emendamento:

« È aperto un credito di 2 milioni di lire delle quali saranno stanziate L. 700m. per la indennità immediata dei più bisognosi interessati, e demandando fin d'ora la rimanente somma ad essere stanziata sul bilancio 1851. »

Il dep. *Revel* dice che il mandato della Commissione era quello di esaminare il progetto del Governo; niuna legge, niun principio sancire il diritto all'indennizzazione pei danni della guerra; mai non essere questi stati riparati. La Commissione perciò, soggiunge egli, non potendo riconoscere un diritto acquisito non doveva occuparsi d'altro che del riparto seguendo il principio dell'equità, il quale vuole siano soccorsi quelli che trovansi in condizione meno agiata. Quanto all'obbiezione del deputato Cagnardi non sta perchè si ha riguardo non a ciò che i danneggiati hanno ora, ma sì a ciò che avevano al tempo in che lo furono.

Mi oppongo perciò alla presa in considerazione della deliberazione proposta dal deputato Moja come anche al suo progetto, giacchè non veggo che una differenza di forma fra il risarcire in danaro ed il risarcire con cedole del Debito Pubblico.

Il dep. *Piccon*, relatore. - La guerra fu sì un fatto del governo, ma questo non volle certo perciò che si arrecasse danno agli individui, alle provincie, quindi non si può dire che egli debba sopportarne tutte le fortuite conseguenze, come non si può dire che il padre di famiglia abbia la responsabilità del fatto criminoso commesso dai suoi figli o da chi è al suo servizio. Quanto al principio addotto della solidarietà, potrei ancor rispondere che la nazione se volle la guerra non volle gli atti delittuosi; ma osservo di più doversi vedere se la guerra riuscita felicemente sarebbe stata per arrecare a tutte le provincie gli stessi vantaggi. Non sarebbe d'altra parte equo che le persone povere delle altre provincie debbano sostenere una maggiore imposizione per indennizzare chi ha forse molte mille lire di rendita. La Commissione perciò riguardo a chi non si trova in condizione bisognosa tenne il principio che il Governo non avesse obbligo di indennizzo; mi oppongo quindi alla proposta del dep. Moja.

Il dep. *Moja* — La Commissione ha pur discussa la questione del diritto; se questa venisse dalla Camera risolta in favore del risarcimento integrale si dovrebbe ancora accrescere la somma; la Commissione non aveva tal mandato dagli uffici e la mia proposta tende appunto ad attribuirglielo; ripeto che la guerra fu un fatto del Governo e deve dar luogo, pel principio della solidarietà, al risarcimento integrale dei danni.

Il dep *Josti* — V'ha fra i danneggiati una categoria il cui diritto al risarcimento non può essere messo in dubbio; voglio dire di quelli che soffrirono dell'indisciplina dei soldati e che nel progetto della Commissione sono pur confusi cogli altri; ma lo consigliava la Camera ad ammettere il risarcimento integrale per una ragione politica, per la convenienza di porre il principio della solidarietà di tutti nella guerra nazionale, di pagare 2 milioni la forza che è per risultare da questo principio. Se ieri fu esposta la Lomellina domani lo può essere il Nizzardo, la Savoia; fa d'uopo che le provincie sappiano che non avranno a sopportar sole il danno della guerra nazionale.

Il dep. *Mellana* risponde all'osservazione del Relatore che il fatto delittuoso del figlio non si può imputare al padre perchè questo non può esercitare su di esso il diritto di pena, come lo può il Governo sopra i suoi agenti; e soggiunge che l'onorevole Presidente quando era ministro ammise egli pure il principio del diritto all'indenizzo, quando i danni fossero arrecati per indisciplina dei soldati.

Osservo poi al Relatore, continua egli, che le imposizioni sono distribuite relativamente alla ricchezza delle provincie e degli individui, che quindi i meno facoltosi sono precisamente risparmiati nel sistema del dep. *Moja*.

Il *Ministro dell'Interno* si oppone alla proposta *Moja* perchè parte da un principio opposto a quello da cui la legge. Il governo non può, dice egli, riconoscere ai danneggiati il diritto ad essere risarciti; i motivi furono già sviluppati nelle relazioni. Il debito della guerra la nazione lo paga, ma i danni particolari attribuibili a forza maggiore od a caso fortuito non vennero mai risarciti. Ieri il dep. Josti parlò di giustizia oggi di solidarietà; non posso riconoscere questo principio socialistico della solidarietà perchè sovversivo d'ogni ordine di libertà. Quanto all'effetto morale crederei che sarebbe raggiunto lo scopo contrario dello sperato, giacchè se due provincie verrebbero risarcite tutte le altre maggiormente imposte.

Se si adottasse il progetto del dep. Moja il Ministero ritirerebbe certamente la legge; che i danneggiati si presentino allora ai tribunali.

Il dep. *Faraforni* dice doversi concedere un' indennità più larga ed insta perchè la somma sia portata a più alta cifra.

È messo ai voti e rigettato l'ordine del giorno del dep. Moja; questi perciò essendo stato rifiutato il principio del risarcimento integrale, dice ritirare il suo progetto.

La Camera quindi decide che si passi alla discussione degli articoli.

Il Presidente *Pinelli* cede il posto al Vice-presidente Palluel, il quale dà lettura dell'art. 1.o:

« Art. 1. È aperto al Ministro dell'Interno sul bilancio del 1849 un credito di L. 500m. per sovvenzioni agli abitanti delle provincie di Novara e di Lomellina che furono danneggiati in occasione della guerra del mese di marzo 1849, e che trovansi in ristretta condizione di fortuna.

Il dep, *Cagnardi* propone il seguente emendamento:

« È aperto al Ministro ecc. un credito di *lire* 700/m. onde sovvenire *per intanto* ecc. » e lo sostiene dicendo che non essendo ben accertati i danni è conveniente l' accennare che il provvedimento attuale non ne esclude un altro qualora venga giudicato necessario.

Il dep. *Moja* propone che la cifra venga portata a due milioni; aggiunge che il Governo avendo voluto la causa è risponsale anche degli effetti; che il suo emendamento lascia d' altronde intatta la quistione di diritto.

Il *Ministro dell' Interno* opponesi a questo emendamento, avvertendo in pari tempo il bene che risentiranno quelle provincie della strada ferrata e dal canale d' irrigazione, che vi si stanno compiendo.

Il dep. *Borella* trova l'articolo primo ingiusto perchè non comprende le provincie di Biella ed Ivrea, che soffrirono pur danni.

Il dep. *Demaria*, membro della Commissione, dice che questa credette dovessero i bisogni risultare da domande fatte al Ministero, il quale le dichiarava niuna istanza d' indennità essergli stata diretta da quelle provincie.

Il dep. *Borella* osserva aver presentato egli stesso la petizione di un farmacista che ebbe il negozio disertato dalle nostre truppe; altri averne presentate altre.

Il dep. *Demaria* dice che se la Commissione avesse conosciute tali petizioni certo se ne sarebbe fatto carico.

Il dep. *Cavallini* aggiunge che la Commissione pensò anche alle provincie di Biella ed Ivrea; non averle però accennate nel progetto particolarmente perchè i danni da esse sofferti non erano stati accertati.

Il dep. *Mellana* avverte che il Ministero aveva pur sott'occhio quelle petizioni, a lui trasmesse con raccomandazione.

Il dep. *Arnulfi* dice che, testimonio dei disordini avvenuti in Biella, ne fa fede, e prega la Camera a voler considerar il silenzio di quegli abitanti come un atto di rassegnazione.

Il dep. *Sella* conviene nei sensi esposti da Arnulfi.

Il dep. *Santa Rosa* propone la soppressione delle parole *delle provincie di Novara e Lomellina*.

L'emendamento *Moia* è posto ai voti e rifiutato.

Il dep. *Fagnani* prende atto della dichiarazione del Ministro riguardo alla costruzione della strada ferrata e d'un canale d'irrigazione in Lomellina, e ritira il suo emendamento.

Il dep. *Mellana* riprende per suo conto l'emendamento *Fagnani* giacchè dice non potersi rinunciare ad un principio per qualche promessa di Ministro.

Vien pur esso rigettato.

Il dep. *Piccon* si oppone all' emendamento *Cagnardi* e perchè con esso si lascierebbe aperto l'adito ai danneggiati ad ulteriori riclami e perchè dai calcoli fatti dalla Commissione si è questa persuasa che sulle basi prese di riparto basteranno le 500m. lire

Il dep. *Cagnardi* avverte, in appoggio alla propria proposta, la prima Commissione aver appunto portata la somma d' indennità a lire 700m.

Il dep. *Revel* dice non potersi invocare il parere di una Commissione che non fu espresso alla Camera, e che in ogni modo si pronunciò a lavori incompiuti.

Il dep. *Borella* osserva che se devesi ancora giusta l'art. 4 (*V.* Op. *di ieri*) creare una Commissione per accertare i danni risulta che questi non lo sono abbastanza e che quindi potrebbe pur non bastare la somma di 500m. lire.

Il dep. *Mellana* sostiene il *moderato* emendamento *Cagnardi* dicendo che per quanta efficacia le si voglia attribuire, la legge non può togliere ai danneggiati il diritto di far valere le loro ragioni.

Messo ai voti l'emendamento *Cagnardi* viene rigettato.

Il dep. *Mellana* insiste per ottenere la divisione della proposta *Cagnardi*; dice, essere questa di dritto; essere stata a più riprese domandata; non potersi negare.

I deputati *Cadorna* e *Cagnardi* indicano in qual senso debba essere fatta la domandata divisione.

Il *Relatore* della Commissione non vi si oppone.

Il Presidente dice, essergli stata presentata una sola proposta, di cui non vede possibile la divisione; osserva, che questa sarebbe d'altronde inutile, avendo già la Camera votato contro l'emendamento.

Il dep. *Santarosa* sviluppa l'emendamento da lui proposto nella soppressione delle parole *Novara e Lomellina*; asserisce, non essere soppressi i diritti delle altre provincie pel non essersi presentati gli opportuni stati; afferma, non voler egli ledere i diritti delle provincie di Novara e Lomellina, ma salvare quelli delle altre provincie.

Il dep. *Josti* si oppone a quest' emendamento, asserendo, essere estraneo alla proposta legge l'introdurvi altri danneggiati; che ove altre provincie, presentando precisi dati, dimostrassero i loro diritti ad eguali indennità, si dovrebbe proporre un' altra legge che egli si dichiara già disposto ad appoggiare.

Il dep. *Cavallini* a nome della Commissione si oppone al proposto emendamento, e osserva al preopinante che se egli lo avesse prima proposto nel seno della Commissione della quale fa parte, già avrebbe riconosciuto che l' intenzione della medesima si era quella di non pregiudicare col progetto di legge alcun diritto delle altre provincie, ma di provvedere colla proposta somma a quelle di Novara e Lomellina.

Il dep. *Arnulfi*, osservando che il concedere a due non è un togliere alle altre provincie, ma sibbene stabilire un favorevole antecedente, nell'interesse della provincia di Biella si oppone anch' egli al proposto emendamento.

Vi si oppone anche il dep. Mellana, asserendo, essere desso in opposizione col resto della legge.

L'emendamento del dep. Santa Rosa non è approvato; è ritirato dall' autore quello del dep. Faraforni; l' articolo 1.o è quindi approvato.

Relazione della deputazione per complire con S. M. e con S. A. R. il Duca di Genova pel conchiuso matrimonio della prefata A. S. R.

Il Presidente *Pinelli*, ritornato al seggio presidenziale, espone, essersi la Deputazione presentata a S. M. e a S. A. R.; il Presidente avere a nome della Commissione pronunziate le seguenti parole:

« Sire: La Camera dei Deputati ci ha commesso l'alto onore di ringraziare V. M. per l'atto di sovrana cortesia, col quale le piacque di chiamarla a parte di un lieto avvenimento della Sua Real Casa.

« Associando in tal modo la Nazione a' gaudi suoi famigliari la M. V. seguì quella magnanima impresa dei suoi avi per cui essi stettero in mezzo ai popoli loro come il padre tra i figli, e bene interpretato il sentimento della Nazione che ricambiò sempre l'affetto coll' affetto, la cura paterna colla figliale devozione.

« L'illustre alleanza che sta per stringere il Principe generoso che vi è germano porti seco le benedizioni d' Iddio sulla Casa Vostra, e rinforzi quella dinastia colla gloria della quale da lungo tempo la Nazione è assuefatta a vedere associata e confusa la propria felicità ».

Espone il Presidente come S. M. accogliesse con riconoscenza i sensi espressi dalla Camera, e manifestasse la sua soddisfazione pel sincero aiuto da lei dato alla suo governo; espone quindi come la deputazione stessa si recasse da S. A. R. il Duca di Genova, cui rivolse le seguenti parole:

« Altezza Reale.

« La Camera dei Deputati c'invia verso di voi, Illustre Principe, per recarvi le sue congratulazioni pel prossimo imeneo che state per stringere; la nazione ha troppo ammirato il vostro valore sul campo, ed il vostro nobile ardore per la sua indipendenza onde non desiderasse di vedere assicurata nella vostra progenie una lunga serie di prodi campioni alla sua difesa,

« Ed ora che sente prossimo il compimento di questo suo desiderio, se ne rallegra come di una propria letizia.

« La Reale Famiglia da cui V. A. toglie la sua sposa, fu pei suoi popoli ciò che per questi Subalpini fu la Casa di Savoia, amorosa per essi, benedetta da loro; e noi non possiamo dimenticare che dal fianco di una Sassone uscì il magnanimo vostro Genitore, e quindi ne traggiamo i più lieti auspici per V. A. R. e per noi. »

Il *Presidente* espone, essere state accolte con particolare benevolenza le parole della Commissione da S. A. R. la quale, attestandone la sua riconoscenza alla Camera, soggiunse che traeva buon augurio dall' aver compiuto un disegno del suo augusto Genitore. (*Segni di approvazione*)

Continuazione della discussione sul progetto di legge per l' indennità ai danneggiati dalla guerra.

Il *Presidente* dà quindi lettura del paragrafo addizionale proposto all' articolo 1 dal dep. Sulis pel quale si aprirebbe al Ministro un credito di altre 200 mila lire in favore dei danneggiati di altre provincie.

Il dep. *Sulis* sviluppa la sua proposta, contro la quale parlano i deputati Di Revel e Josti, il primo, osservando, non accordarsi indennità ai danneggiati delle provincie di Novara e Lomellina per diritti, ma per riguardi; e non potersi fissare una somma per altre provincie senza avere esatta indicazione dei danni sofferti; il secondo, asserendo che la proposta *Sulis*, sarebbe ammessa, se la Camera avesse ammesso il principio della solidarietà; ciò non essendo, è d' uopo che pei danneggiali di altre provincie si presentino riclami, e dati, e si proponga una nuova legge.

Il dep. *Borella* osserva che il Ministero fu incaricato da S. M. di sostenere una legge di indennità senza indicazione speciale di provincie.

Il dep. *Di Revel* fa presente, non parlarsi però nella legge stessa che di quelle di Novara e Lomellina.

Il dep. *Mellana* propone come articolo addizionale il seguente: « Gl' individui delle altre provincie che si trovano nelle condizioni previste dall' art. 2 in merito a quelli delle provincie del Novarese e della Lomellina, avranno diritto ad eguale trattamento; quei danni saranno accertati dalla Commissione governativa che verrà creata in forza dell' articolo 4 della presente legge. »

Il dep. *Arnulfi* propone il seguente ordine del giorno: « Riservandosi la Camera di provvedere sulle domande che venissero fatte in risarcimento dei danni da abitanti di altre provincie in conformità della presente legge, passa all'ordine del giorno. »

Il dep. *Mellana* si oppone a questa proposta, osservando, di niun effetto tornare quasi sempre gli ordini del giorno; il dep. *Demaria* e il *Ministro dell' interno* vi si oppongono pure, dimostrando la differenza che esiste fra i danni già verificati delle provincie Lomellina e Novarese, e quelli non ancora verificat, delle altre provincie.

Il dep. *Arnulfi* afferma, essere scopo del suo ordine del giorno che tutte le provincie sappiano che, data identità di circostanze, vi sarà identità di trattamento.

Il dep. *Riccardi* propone un altro ordine del giorno nei seguenti termini: « La Camera, invitando il Ministero a raccogliere quanto più prima preliminari informazioni sui danni sofferti per le conseguenze dell' ultima guerra dalle provincie specialmente di Biella e d' Ivrea, onde riconoscere se si debba attribuire loro con apposita legge un equo risarcimento, passa all' ordine del giorno. »

Il dep. *Piccon* combatte la proposta *Riccardi*, dichiarando, non aver mai la Commissione pensato ad impedire ulteriori riclami e provvidenze per le altre provincie.

Gli ordini del giorno *Arnulfi* e *Riccardi* e l'articolo addizionale del dep. *Mellana*, posti successivamente ai voti, non sono approvati.

È data lettura dell' art. 2: « Sono considerati di ristretta fortuna i danneggiati che non abbiano un patrimonio di L. 10/m. od una rendita di L. 1000 per causa del loro commercio o della loro professione. »

Il dep. *Moja* si oppone a quest' articolo, allegando casi nei quali darebbe luogo ad ingiustizie; egli afferma che se i danneggiati hanno diritto a risarcimento, si debbono risarcire in pieno, che se si vuol dar loro sussidii, quasi limosina, è d'uopo provvedere altrimenti alla ripartizione dei fondi votati.

Il *Relatore* da spiegazioni sul sistema adottato dalla Commissione che dice essere pronta ad accettarne qualunque altro si riconosca migliore.

Il dep. *Moja* soggiunge, essere di una assoluta impossibilità l'applicazione dell'art. 2, perciò doversi rimandare alla Commissione perchè trovi modo di renderlo applicabile.

I dep. *Di Revel*, *Piccon* e *Demaria* difendono il progetto della Commissione, come il solo conveniente.

Il dep. *Notta* propone il seguente emendamento: « La somma di cui nell'articolo precedente sarà distribuita a prorata del danno incontrato dagli individui di più esiguo patrimonio fra i danneggiati. » Egli asserisce che, determinandosi le indennità dal *minimum* al *maximum*, si tolgono le difficoltà accennate dal deputato Moja.

Il dep. *Moja* osserva, non potersi neppure con questo sistema avere una norma nel riparto del fondo votato; egli afferma che quando si abbandonano i principii per entrare nell' arbitrio, le difficoltà di applicazione sono sempre maggiori.

Il *Ministro dell'interno* crede che presenti minor difficoltà di applicazione l'articolo come fu proposto dalla Commissione.

La proposta *Moja* pel rinvio dell'articolo alla Commissione non è approvata; e l'emendamento *Notta* incontra la stessa sorte. Altri emendamenti dei deputati *Bottone*, *Bertini* e *Fagnani* non sono appoggiati e l'art. 2 è approvato senza modificazione, come lo è pure senza discussione il seguente:

« Art. 3. Il riparto tra i danneggiati di ristretta fortuna verrà fatto sulla base dei danni accertati dalle Commissioni instituite in quelle due provincie, esclusi però i danni per derubamenti di denari.

« Art. 4. Per accertare quali siano i danneggiati di ristretta fortuna, e per fare le proposte di riparto verra creata dal Governo un' apposita Commissione.

« Essa avviserà ai mezzi più opportuni per accertare lo stato di fortuna dei danneggiati, e provvederà per un primo riparto del cinquanta per cento del danno come sovra stabilito, salvo a procedere ad un nuovo riparto della somma che sopravanzerà. »

A quest'articolo il dep. *Jacquemoud* di Moûtiers, propone la soppressione del secondo paragrafo; asserendo non potersi stabilire che vi sarà un primo riparto quando non vi ha probabilità di un secondo, non essendosi riconosciuto se si potrà accordare il 4.o o il 5.o per cento d'indennità.

Il dep. *Di Revel* afferma, tale operazione, essere affidata alla Commissione governativa che verrà nominata.

Il dep. *Josti* osserva, che l'effetto delle Commissioni è il tirare in lungo; egli crede, doversi lasciare alle persone delle singole località il determinare le dovute indennità; ciò dice essere meno difficile in pratica di quello lo sembri in teoria; a tale uopo osserva, poter servire gli elenchi già fatti dalle autorità locali; e conchiude, proponendo il seguente emendamento: « I rispettivi municipii sotto il controllo dell' intendente sono incaricati del riparto giusta le norme stabilite cogli art. 2 e 3. »

Il Relatore osserva, che la Commissione può sempre, ove lo creda opportuno, rivolgersi per informazioni a' municipii.

Il Ministro dell'Interno non vede difficoltà di esecuzione nella proposta *Josti*; ma fa presente la necessità di un lavoro complessivo per le due provincie, affine di combinare il riparto della somma loro assegnata; a tale scopo osserva, essere conveniente che gli intendenti delle due provincie facciano parte della Commissione.

Il dep. *Cossato* propone il seguente emendamento: « Coll'avvertenza però che fra il patrimonio rimasto al danneggiato e l'indennità concessa non si oltrepassino le lire 10/m. »

Il dep. *Cavallini* osserva, essere tale emendamento in opposizione al seguente art. 5.

L'emendamento *Cossato* non è approvato, è ritirato quello del dep. Josti; l'articolo 4 è approvato senza modificazione.

Contro il successivo art. 5 domanda la parola il deputato Jacquemoud di Moutiers (*a domani, a domani*).

Osservandosi da molti, essere l'ora assai avanzata, si rimanda la discussione al domani, e, stabilitosi dalla Camera, che sabbato, domenica e lunedì non vi saranno sedute pubbliche, l'adunanza è sciolta alle ore cinque e mezza.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Continuazione della discussione sul progetto di legge per indennità ai danneggiati dalla guerra.

Continuazione della discussione sul progetto di legge per le pensioni militari.

Discussione sul progetto di legge pel riordinamento postale della Sarddegna.

NOTIZIE

ELEZIONI POLITICHE.

Torino, coll. VI — Avvocato Miglietti.
S. Damiano d'Asti — Avvocato Ricchetta.
Valenza — Ballottaggio fra il Cav. Farina Maurizio ed il Marchese Massimo Montezemolo.

— Ci assicurano che Monsignor Fransoni, per rimeritare il Ministero che l' ha lasciato tornare, per ben quattro volte abbia eccitato il Capitolo dei canonici della cattedrale a protestare in corpo contro la legge Siccardi. Ne accertano ad un tempo che finora, malgrado le lusinghe e le minaccie, non sia riuscito ne suo intento.

Pregati per favore dal cav. Ponzio-Vaglia colonnello della II legione della Milizia Nazionale, e per solo suo riguardo, inseriamo la seguente lettera indirizzatagli dal sig. Cerruti, gerente del giornale l'*Armonia*:

Torino, il 22 marzo 1850.

Ill.mo Signore

Gli uomini probi che coprono una carica qualunque nello Stato oltre alla coscienza di fare il proprio dovere ambiscono eziandio la stima e la fiducia dei loro concittadini.

Benchè nella mia qualità di relatore aggiunto al Consiglio di Disciplina nella Guardia Nazionale io non sappia d' aver nulla demeritato dall'onorevole grado che mi si volle affidare, pure dal momento in cui alcuni miei commilitoni avrebbero ricorso per mezzo del Colonnello all' Intendente Generale onde impetrare la mia rimozione, come rilevasi dal foglio del Giornale *L'Opinione* 21 corrente, io mi reputo a dovere il dare le demissioni dal mio grado a mani di V. S. pregandola a volerle accettare.

Forte delle mie convinzioni e del mio diritto, io confido di poter servire la patria vestito della divisa del Milite Nazionale.

Gradisca gli atti del mio ossequioso rispetto.

Avvocato G. Cerruti
Relatore aggiunto.

A. BIANCHI-GIOVINI *direttore.*
G. ROMBALDO *gerente.*

TIP. ARNALDI.